



Comune di Castelfranco Veneto

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

- approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 3 luglio 2007, pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/07/2007 al 28/07/2007 e dal 30/07/2007 al 14/08/2007, in vigore dal 15/08/2007.

Art.1 Finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici ecc) o da terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali hanno lo scopo primario di offrire a tutti i cittadini l'ambiente idoneo per fare attività sportiva, culturale e ricreativa, intesa come momento di sviluppo psicofisico, sia come occasione di incontro sociale, compatibilmente con le strutture degli impianti disponibili.

Art.2 Individuazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi centrali di via Redipuglia e le attrezzature in esso esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico.
2. In conformità agli scopi per i quali sono stati costruiti ed in relazione alle loro caratteristiche tecniche, gli impianti sono destinati ad attività sportive, ricreative, formative, amatoriali e simili.
3. Gli impianti sportivi sono così individuati: pista di atletica, campo di calcio, campo di calcetto in erba, percorso vita, zona salto, lancio del peso, con i relativi spazi annessi e spogliatoi.
4. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
5. Sono altresì soggetti al presente regolamento, per quanto applicabile, gli altri impianti sportivi e palestre in disponibilità diretta od in concessione all'Amministrazione Comunale. Convenzioni particolari regolamentano gli impianti frazionali ovvero altre strutture affidate in concessione a terzi.

Art.3 Soggetti aventi diritto

1. Possono utilizzare gli impianti di cui all'art.2, gli Istituti Scolastici per attività didattiche e non, le Associazioni sportive aderenti a federazioni Nazionali, le società ed i gruppi sportivi ed altre organizzazioni aventi un proprio statuto e regolamento, a condizione che non perseguano fini di lucro, i singoli anche riuniti occasionalmente in gruppi non riconosciuti.
2. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
 - l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
 - l'attività sportiva per le scuole;
 - l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
 - l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
3. Gli impianti vengono inoltre usati per le attività proprie dell'Amministrazione Comunale.

4. L'Amministrazione si riserva di emettere tessere di ingresso, per regolamentare il libero accesso agli impianti sportivi centrali, di cui al primo comma dell'art. 2. Gli atleti frequentanti gli impianti sono tenuti, su richiesta, ad esibire la tessera sociale.

Art.4 **Orari e tariffe**

1. Gli impianti centrali vengono gestiti dall'Amministrazione Comunale, che provvede a concederli in uso, secondo un apposito calendario, nel quale vengono stabiliti altresì gli orari di apertura al pubblico.
2. Tutti gli impianti, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica e i giorni festivi, oltre che l'accesso del pubblico, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
3. Gli altri impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai gruppi privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
4. La concessione in uso degli impianti alle società sportive che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
5. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
6. Le concessioni rilasciate saranno subordinate al pagamento delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Il periodo concesso si intende comunque utilizzato, e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.
7. Le tariffe possono essere:
 - orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
 - a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante);
 - a gettone, per il pagamento dei servizi igienici.
8. Le tariffe possono essere differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.
9. A garanzia dei pagamenti e dei danni eventuali il Comune può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.
10. Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al Regolamento per concessione di contributi.

Art.5 **Modalità della concessione in uso**

1. Durante l'orario di apertura al pubblico, gli impianti sportivi centrali sono aperti a tutti i cittadini per l'utilizzo delle installazioni sportive, come del percorso vita, per scopi di

- carattere ludico-ricreativo: l'accesso individuale ha comunque caratteristiche non agonistiche e pertanto il gestore non assume obblighi di vigilanza di medicina sportiva.
2. Gli altri soggetti che intendono utilizzare gli impianti devono presentare una richiesta scritta, contenente il programma dell'attività sportiva da svolgere e l'orario di utilizzo. Gli atleti dovranno essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Società.
 3. Le società ed i gruppi richiedenti dovranno depositare presso il Comune copia dello Statuto, comunicare il numero degli utenti che usufruiranno dell'impianto sportivo e soprattutto indicare il nominativo del responsabile che sarà presente e vigilerà sull'ordinato svolgimento delle attività durante gli orari di attività autorizzati..
 4. Per tali soggetti, le concessioni sia relative ad ampi programmi, sia occasionali, saranno rilasciate dal responsabile del Servizio dando priorità nell'ordine a:
 - Istituti scolastici pubblici del Comune;
 - Organizzazioni Sportive (società e gruppi, riconosciuti e non), operanti nel territorio comunale con almeno il 70% de gli atleti con tesseramento annuale, nei settori giovanili, residenti in Città;
 - Altre Organizzazioni Sportive (società e gruppi, riconosciuti e non);
 - Organizzatori di attività finalizzate al pubblico interesse.
 5. A parità di condizioni, verrà data priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
 6. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
 7. In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.
 8. Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.
 9. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
 10. L'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente la validità della concessione d'uso, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi di forza maggiore, per specifiche esigenze funzionali, per lo svolgimento di particolari manifestazioni di interesse pubblico. La sospensione potrà altresì essere disposta, anche su richiesta o parere del Servizio tecnico comunale, per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o per condizioni climatiche particolarmente avverse.
 11. Per le sospensioni di cui al precedente comma, come pure per ogni disservizio dovesse essere arrecato agli utenti singoli od alle società concessionarie od ospiti, nulla è dovuto al Gestore e/o al Concessionario d'uso, salvo il rimborso delle tariffe già corrisposte, in quanto dovute, nei periodi di mancato utilizzo.

Art.6

Manifestazioni non sportive

1. Gli impianti potranno essere concessi per scopi diversi quali manifestazioni aventi carattere sociale, culturale, folkloristico, di pubblica beneficenza, compatibilmente con gli impegni sportivi già assunti.

art.7

Norme generali per il funzionamento ed utilizzo degli impianti

1. Gli utilizzatori degli impianti sono responsabili dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - possono accedere alle zone destinate alle attività sportive solo le persone in possesso di abbigliamento e scarpe idonee;
 - chi accede agli impianti deve comportarsi civilmente ed astenersi da ogni atto che comporti danno alle strutture ed attrezzature affinché tutti abbiano modo di farne l'uso più proficuo;

- è fatto obbligo di osservare ed adottare tutte le misure di igiene e profilassi previste dalle vigenti norme;
 - è vietato fumare;
 - gli utenti organizzati ed atleti devono essere accompagnati da un responsabile, di norma l'insegnante o istruttore o altro rappresentante, designato dall'organizzazione e in precedenza segnalato all'ufficio, che deve essere sempre presente alle lezioni, allenamenti o manifestazioni ed alle relative fasi preliminari e conclusive, e che sotto la sua personale responsabilità provveda alla vigilanza degli impianti nei periodi di concessione, prenda in carico le attrezzature ed i servizi in uso, faccia osservare scrupolosamente gli orari e segnali tempestivamente al Comune ogni inconveniente o rottura;
 - in caso di danni dovrà essere data immediata comunicazione al Comune. Qualora non venga individuato il responsabile ne risponderà l'organizzazione concessionaria;
 - i servizi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in buon ordine nel rispetto delle elementari norme del buon vivere civile; al termine dell'utilizzo finestre e porte devono essere chiuse e le luci spente.
 - l'impianto potrà essere utilizzato solo nei tempi e secondo le modalità specificate in concessione d'uso, senza possibilità di richiedere modifiche. È tuttavia ammissibile l'interscambio alla pari di orario, che comunque dovrà essere autorizzato a discrezione dall'Ufficio concedente, non sono comunque ammessi ritardi nell'inizio e protrazione della fine dell'attività sportiva, non giustificati da cause di forza maggiore; l'accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell'inizio di ogni fascia oraria assegnata, mentre gli stessi dovranno, lasciati liberi entro 10 minuti dal termine dell'attività;
2. Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive deve essere assicurato un adeguato servizio di pronto soccorso, garantendo anche la presenza di un medico in loco quando si tratti di discipline sportive per le quali la vigente normativa prescrive la presenza di un sanitario;
 3. È fatto obbligo alle società concessionarie di stipulare una polizza assicurativa antinfortunistica in favore dei propri associati a fronte degli eventuali incidenti e danni che dovessero derivare dall'esercizio della pratica sportiva;
 4. Il materiale e le attrezzature in dotazione agli impianti possono essere utilizzati, previa autorizzazione del personale comunale incaricato, con obbligo di risistemazione;
 5. È vietato installare attrezzi fissi o impianti, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 6. Gli utilizzatori sono responsabili di ogni danno arrecato alle attrezzature ed impianti sportivi, derivante dal loro utilizzo o conseguenti allo stesso ed inoltre è a carico degli stessi ogni responsabilità di qualsiasi natura, nei confronti di chiunque, rimanendo espressamente sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni a cose o persone derivanti a qualsiasi titolo dall'uso degli impianti sportivi in generale;
 7. L'Amministrazione non si assume responsabilità alcuna per eventuali ammanchi di vestiario o valori.

Art. 8 Pubblicità

1. E' data la possibilità al Gestore raccogliere in proprio, ovvero di appaltare l'esercizio della pubblicità commerciale ad un operatore professionale, o di sub-autorizzare i Concessionari d'uso dell'impianto (esclusivamente con riferimento ai propri sponsor societari).
2. Nel perdurare della gestione diretta dell'impianto da parte dei servizi comunali si rammentano le seguenti disposizioni:
 - i pannelli e gli striscioni dovranno essere idonei e rispondenti alle normative vigenti (antinfortunistiche, antincendio, di sicurezza) certificate da apposita documentazione.
 - restano a carico del richiedente l'autorizzazione tutte le pratiche e gli oneri relativi alle norme in vigore in tema di pubblicità e di esposizione al pubblico e comunque derivanti dall'esercizio della pubblicità.

- Il soggetto autorizzato dovrà provvedere a propria cura e spese al montaggio e allo smontaggio dei pannelli, striscioni, cartelloni, ecc, garantendo la riduzione in pristino stato delle strutture a cui i pannelli vanno fissati, anche previo rilascio di adeguata cauzione.
- Le tariffe di concessione vengono stabilite dalla Giunta Comunale, di norma in sede di bilancio, in base alle tipologie dei singoli impianti.

art. 9 Decadenza

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà disporre per gli utenti inadempienti, previa diffida, la decadenza della concessione, senza che la società concessionaria possa avanzare pretesa di risarcimenti o indennizzi.
2. L'Amministrazione Comunale non procederà al rilascio di concessioni d'uso in caso di richiedenti non in regola con i pagamenti, ai trasgressori delle norme del presente regolamento, ed ancora ai responsabili di danni agli stabili in uso, per intenzionalità ovvero negligenza dei propri soci, non adeguatamente riparati.

Art. 10 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- al T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alle LL. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L.23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alla L. 289/2002 per quanto riguarda le disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei modi previsti dall'Art. 6 dello Statuto Comunale.